



ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.

VIA S. FRANCESCO, 4 20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247

www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it

PEC: assanzianibussero@pec.it

C.F. 91516280153



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 25 Maggio 2022 alle ore 15.00 presso la Sala Carrozze in Villa Radaelli - Via San Francesco 4, Bussero- si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli aderenti all'Associazione Anziani Bussero - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea generale ordinaria**
2. **Presentazione e approvazione rendiconto economico 2021**
3. **Presentazione e approvazione preventivo 2022**
4. **Approvazione Statuto**
5. **Affiliazione ACLI**
6. **Varie**

Risultano presenti n. 44 Soci e n.19 con regolare delega, totale n.63 Soci.

Punto 1: vengono nominati: **Presidente dell'Assemblea** Sig. Gironi Roberto coadiuvato dal sig. Galli Aldino. **Segretaria:** Sig.ra Anna La Puma. Il Presidente, preso atto della validità della convocazione e composizione dell'Assemblea, la dichiara valida ed aperta.

Il Presidente relaziona le attività in corso dell'Associazione: ginnastica dolce, cultura e spettacoli teatrali, realizzazione di un corso di ballo, angolo rosa e gite culturali giornaliere, precisando che, il programma esposto per l'anno 2022 era leggermente incompleto considerato il periodo di pandemia, ma è tuttora in aggiornamento con eventuali novità.

In programma è previsto:

- apertura di uno sportello digitale al servizio dei cittadini e dei soci per tutte le problematiche digitali (creazione spid, ecc.) necessaria la prenotazione presso l'ufficio dell'Associazione il pomeriggio dalle h. 15.00 - 16:30
- il 6 Giugno in Associazione ci sarà un Promotore Finanziario per le problematiche economiche giornaliere nella gestione di bollette, spese ordinarie ecc.
- prossima organizzazione di vari corsi di interesse generale.

Il Presidente ricorda che, tutte le iniziative oltre a essere esposte nei locali della sede e nella bacheca comunale, si possono trovare sul sito Internet dell'Associazione, su Facebook, e nei vari negozi di Bussero.

Il Presidente afferma che le informazioni avute dai questionari dei Soci, compilate al momento del rinnovo tessere, sono state elaborate e a breve saranno a disposizione sia sul sito che presso la Sede.

I Soci vengono informati che l'Associazione ha aderito al Protocollo "BUSSERO PER L'UCRAINA" in collaborazione con Caritas, Spazio Solidale, la Parrocchia ed il Comune di Bussero.

Le Associazioni che partecipano al protocollo hanno come finalità la raccolta di fondi a favore delle persone/famiglie ucraine nel nostro territorio, per far fronte alle spese primarie (scuola, bollette, aiuti alle famiglie ospitanti ecc.).



ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.
VIA S. FRANCESCO, 4 20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247
www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it
PEC: assanzianibussero@pec.it C.F. 91516760153

Il Sig. Aglioni ricorda che tra le varie attività dell'Associazione c'è anche il gruppo Cantori che svolge diverse attività sociali presso le strutture sanitarie sul territorio.

Il sig. Mosca puntualizza che la maggior parte dei soci sono molto anziani e poco digitali per trovare le informazioni.

Il Presidente ribadisce quali sono le fonti di informazione e di divulgazione che, attualmente stiamo usando e che ritiene siano sufficienti.

Punto 2: la parola passa al Tesoriere Dr. Barlassina Adriano, che presenta dettagliatamente il Rendiconto Economico 2021.

Il sig. Felletti chiede se è corretto che l'Associazione possa avere degli utili in banca
Viene risposto affermativamente.

Viene messo ai voti il Rendiconto 2021, e viene approvato all'unanimità.

Punto 3: il Tesoriere prosegue elencando le voci del Preventivo Economico 2022, ed informa che l'Associazione ha ricevuto un contributo regionale post pandemia di €. 30.000,00.

Il sig. Felletti ritorna sulla quota fondo "Bussero per l'Ucraina", chiedendo come viene classificata nel Preventivo 2022 e se l'Associazione ha già dato contributi del genere in precedenza.

La quota nel preventivo è annoverata come contributo Assistenziale e che in precedenza erano già state devolute delle somme ad Associazioni sul territorio.

La signora Dozio Presidente di Spazio Solidale, ha illustrato in maniera esaustiva il protocollo d'Intesa.

La sig.ra Bottos chiede se oltre ai cittadini busseresi, anche l'Associazione partecipa a livello economico, poiché in quel caso si dovrebbe inserire nel preventivo.

Il Presidente risponde che al momento la partecipazione dell'Associazione Anziani è semplicemente dovuta alla sensibilizzazione nei confronti dei soci perché facciano donazioni volontarie a sostegno delle persone ucraine sul territorio.

La votazione del preventivo passa all'unanimità.

Punto 4: approvazione Statuto. Il Presidente spiega che l'adeguamento degli articoli dello Statuto è stato obbligatorio per i vari passaggi dell'Associazione, prima da Onlus ad Aps e poi in fase successiva perché siamo entrati sotto l'egida ministeriale.

Le modifiche apportate sono state fatte in collaborazione con CSV e ACLI.



ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.

VIA S. FRANCESCO, 4 20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247

www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it

PEC: assanzianibussero@pec.it

C.F. 91516760153

Il Presidente puntualizza che lo Statuto votato in questa assemblea, verrà depositato negli uffici di competenza.

Nell'ambito degli stessi, se verrà rilevata la necessità di eventuali modifiche/integrazioni, lo stesso sarà sottoposto a quanto previsto per Legge.

Il sig. Banfi chiede, se essendo in precedenza con ANCESCAO c'è stata una perdita economica. Risposta negativa da parte del Presidente.

Il sig. Mosca esprime la sua perplessità di affiliazione alle ACLI, considerando questa associazione di carattere politico e chiede se siano state prese in considerazione altre associazioni in alternativa.

Il Presidente chiarisce categoricamente che questo suo dubbio non ha nessuna sussistenza e che sono state prese in considerazione altre associazioni a carattere nazionale ma che per affiliarci ad esse avremmo dovuto stravolgere il nostro stato sociale cambiando il nome dell'associazione stessa.

Interviene il sig. Galli, che ribadisce l'importanza che l'Associazione è apolitica, e di non far passare il messaggio che la stessa si appoggi ad alcuna corrente politica, poiché la cosa non è veritiera.

La sig.ra Bottos fa maggior chiarezza facendo rilevare che al punto 4 dello Statuto l'Associazione, operando in piena autonomia e responsabilità, può aderire agli enti assistenziali riconosciuti senza nessun vincolo definitivo e mantiene la formula che nel caso non si conformasse l'affiliazione ci sarebbe sempre la possibilità di cambiare.

L'Assemblea procede alla votazione dello Statuto, con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr.63

Voti contrari: nr. 0

Voti astenuti: nr. 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvato lo Statuto.

Punto 5: Affiliazione ACLI. Vengono poste ulteriori domande in merito ai benefici che si hanno con l'affiliazione ACLI

Il sig. Mario Gazzola afferma di non essere d'accordo di dover dare i soldi della quota soci interamente ad ACLI.

La sig.ra Bottos chiede, se in caso di aumento della nostra quota associativa, lo stesso dovrà essere devoluto ad ACLI.

Il Presidente risponde negativamente e precisa che la nostra quota non ha nessun vincolo con la quota associativa delle ACLI. Il passaggio da ANCESCAO ad ACLI è stato fatto valutando i vantaggi economici e di consulenza, che le ACLI riservano ai nostri soci.

Il sig. Galli chiede quali sono i vantaggi economici di cui i soci possono usufruire essendo affiliati ACLI.

Il Presidente ribadisce che tutte le agevolazioni possono essere visionate sul sito ufficiale delle ACLI e sarà nostro impegno come associazione, pubblicarle su tutti gli organi di informazione a nostra disposizione.



ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.

VIA S. FRANCESCO, 4 20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247

www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it

PEC: assanzianibussero@pec.it

C.F. 91516760153

Si richiede ulteriore votazione per l'Affiliazione ACLI:

Favorevoli n. 62

Contrari n. 1

Punto 6: Varie. La sig.ra Mancuso fa presente alcune problematiche riguardo ai locali della ginnastica, a livello igienico ed in particolare alla temperatura troppo elevata dei locali.

Un socio non presente, ha chiesto di far sottoporre la richiesta di effettuare corsi di PC e di uso dei cellulari.

**Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3**

Approvazione mandato al Presidente di apportare modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta ordinaria il giorno 25 maggio 2022 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2

Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Associazione di Promozione Sociale APS iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 23 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.



ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.
VIA S. FRANCESCO, 4 20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247
www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it
PEC: assanzianibussero@pec.it C.F. 91516760153

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statuari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Preso atto che lo statuto prevede il diritto di voto limitato ai soli soci maggiori d'età e il sistema di cooptazione dei consiglieri dimissionari o decaduti che potrebbero essere considerati previsioni ostative all'iscrizione nel RUNTS;

Al fine quindi del buon esito dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

L'Assemblea, con voto unanime, delibera:

di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 25 maggio 2022 di adeguarsi al Codice del Terzo settore

di conferire, ora per allora, mandato al rappresentante legale di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;

- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti per la registrazione del presente atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017;
- di dare mandato al Presidente di procedere all'inoltro del presente atto, insieme al nuovo statuto allegato, a seguito della sua registrazione, all'Ufficio RUNTS.

Non essendovi altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.15.

Segretaria

La Puma Anna

Il Presidente

Gironi Roberto



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 07/06/2022 al n. 1762 s. 3
versati giusta quietanza cartolare

PRESENTE

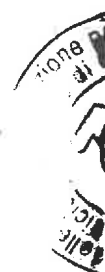
Il Presidente

Dante Poma

Firma su delega del Direttore Provinciale

Vincenzo Poma







ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.

VIA S. FRANCESCO, 4 20041 BUSSERO (MI) Tel. 02 95330247

www.anzianibussero.it E-mail: anzianibussero@alice.it

PEC: assanzianibussero@pec.it

C.F.91516760153

affiliati A.C.L.I. a.p.s.



STATUTO AGGIORNATO AL 25 MAGGIO 2022

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Associazione Anziani Bussero Aps" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bussero e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, può aderire agli - Enti Assistenziali Riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 6, lett.e) della L. n. 287/1991 e ai sensi dell'art.20 del D.P.R. N. 640/1972 ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati;
 - offrire agli anziani soci momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva e del sostegno alla comunità;
 - favorire lo scambio di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
 - incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere persone in condizioni di indigenza;
 - prendere in esame e approfondire i problemi della terza età nei suoi aspetti morali, civili e di tutela della persona;

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.
2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale per i propri soci attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2.1 In particolare l'associazione si propone di:

- gestire il centro sociale per i soci con attività socio-ricreative finalizzate all'aggregazione e alla socializzazione;
- organizzare uscite e viaggi per i soci che devono partecipare a spettacoli o visitare musei o luoghi di interesse artistico e/o culturale;
- organizzare l'attività motoria per i soci con ginnastica dolce per anziani;
- organizzare i trasporti sociali dei propri soci, che hanno la residenza in Bussero e devono recarsi a fare visite specialistiche, esami o cure mediche;
- supportare economicamente programmi e progetti in casi di emergenza.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche di ogni nazionalità che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro



degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, a prescindere dalla qualifica, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato, se in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota o contributo associativo annuale, per decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte in precedenza nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante



raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. Il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

4. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

5. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti;

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti restano in carica per 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati per un massimo di 3 (tre) mandati.

3. Tutti i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione della domanda di ammissione a socio da parte del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Quando non vi è l'obbligo di nominare l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Assemblea può nominare, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi ed, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono assieme al mandato degli altri organi associativi.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere votate nella prima assemblea utile. La carica di questi nuovi componenti termina assieme a quella degli altri componenti eletti.

Il collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni di controllo e verifica della corretta gestione contabile dell'associazione;
- esprime un parere facoltativo in merito alla correttezza del bilancio consuntivo proposto dal consiglio direttivo;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di almeno cinque associati;
- sottoscrive annualmente il bilancio consuntivo.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone in quel caso la votazione sarà segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) mandati.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di giugno);
- f) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- h) nonché la relazione sull'attività svolta;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti deceduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni



dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto per un massimo di 3 (tre) mandati.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta



amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere



il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOCIAZIONE ANZIANI
BUSSERO

